



# CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

C.F. e P.IVA 00239980691

Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it

e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it

## **CONCESSIONE n. 72/T** **PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA** **DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO**

### ***Il Funzionario Responsabile***

Vista la domanda presentata dal Sig. Adorante Toni nato a Guardiagrele (CH) il 30.06.1972 ed ivi residente alla via Grele n.26/C C.F.:DRNTNO72H30E243B in nome e per conto del partito politico Democratico di Guardiagrele, acquisita al prot. n.22260 in data 28.08.2025, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di mq.40,00 in Largo Madonna del Carmine e Belvedere Santoleri per l'installazione di panche, tavoli e sedie per la manifestazione politica "Officina Guardiagrele" in collaborazione con il Partito Socialista Italiano di Guardiagrele;

Vista la domanda presentata dal Sig. Colasante Donato, nato a Guardiagrele (CH) il 18.03.1953 ed ivi residente alla via Caporosso n.28 C.F.:CLSDTG53C18E243I in nome e per conto del partito politico Socialista Italiano di Guardiagrele, acquisita al prot. n.22906 in data 04.09.2025, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di mq.40,00 in Largo Madonna del Carmine Belvedere Santoleri per l'installazione di panche, tavoli e sedie per la manifestazione politica "Officina Guardiagrele" in collaborazione con il Partito Democratico di Guardiagrele;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.22759 del 03.09.2025, rilasciato dal Settore II - LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.22932 del 04.09.2025, rilasciato dal Settore II - LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

### ***C o n c e d e***

**al PARTITO DEMOCRATICO DI GUARDIAGRELE** e per esso al Sig. Adorante Toni nato a Guardiagrele (CH) il 30.06.1972 ed ivi residente alla via Grele n.26/C C.F.:DRNTNO72H30E243B **ed al PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI GUARDIAGRELE** e per esso al Sig. Colasante Donato, nato a Guardiagrele (CH) il 18.03.1953 ed ivi residente alla via Caporosso n.28 C.F.:CLSDTG53C18E243I **l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie totale di mq.40,00 (quaranta,00) in Largo Madonna del Carmine e Belvedere Santoleri dalle ore 14:00 del giorno 05.09.2025 alle ore 02:00 del giorno 06.09.2025 per l'installazione di panche, tavoli e sedie per manifestazione politica "Officina Guardiagrele" alle seguenti condizioni:**

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Per la Concessione non è dovuto il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del vigente Regolamento.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- versamento del canone alle scadenze previste.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. sono causa di estinzione della concessione:

- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n° 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS e Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI).

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, li 04.09.2025

**Il Funzionario Responsabile ad Interim**

(Dott.ssa Roberta SANTINI)



